

679.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 1 – Articolo 4, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	6
Missioni vevolevoli nella seduta del 23 febbraio 2000	3	(Sezione 2 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	21
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 3 – Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	26
Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	30
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	4	(Sezione 5 – Articolo 8, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	33
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 6 – Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	36
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	43
Atti di controllo e di indirizzo	5	Interrogazioni a risposta immediata	65
Progetti di legge S. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2598-3060 (approvati in un testo unificato dal Senato) n. 6249 ed abbinate proposte di legge nn. 658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326	6	(Sezione 1 – Misure per contrastare la diffusione di giochi d'azzardo elettronici)	65
		(Sezione 2 – Intese di programma tra il Governo e la regione Molise per favorire lo sviluppo imprenditoriale della regione)	66

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Misure per tutelare la sicurezza degli utenti dei trasporti pubblici)	66	(Sezione 7 – Nomina di un commissario prefettizio per fronteggiare l'emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue a Milano)	69
(Sezione 4 – Politiche di sviluppo del settore creditizio nel Mezzogiorno)	67	(Sezione 8 – Interventi a favore del Corpo della polizia penitenziaria)	69
(Sezione 5 – Interventi infrastrutturali per il valico del Brennero)	68	(Sezione 9 – Assunzione di personale di vigilanza nel Ministero del lavoro e nell'INPS)	69
(Sezione 6 – Misure per prevenire le forme di commercio abusivo)	68		

COMUNICAZIONI

Missioni valesvoli nella seduta del 23 febbraio 2000.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Pezzoli, Petrini, Polenta, Rannieri, Rebuffa, Rivera, Savarese, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SPINI: « Norme in materia di benefici a favore delle vittime del dovere » (6791);

ASCIERTO: « Norme in materia di benefici a favore delle vittime del dovere » (6792);

ASCIERTO: « Norme in materia di trattamento economico del personale appartenente ai Corpi speciali ROS, GICO e SCO » (6793);

MASTELLA: « Istituzione dell'albo professionale dei facilitatori di inserimento operanti in ambito scolastico » (6794);

CÈ: « Agevolazioni fiscali in favore della famiglia » (6795);

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, concernente la procedura per il rilascio della concessione edilizia » (6796);

ERRIGO: « Modifiche all'articolo 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità » (6797).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 22 febbraio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4376 — « Rifiinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio » (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (6790).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BERTINOTTI ed altri: « Norme in materia di conflitti di interesse » (6723) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli*

aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

V Commissione (Bilancio):

BASTIANONI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi per i beni abbandonati nei territori passati alla sovranità jugoslava » (6748) *Parere delle Commissioni I, III e X.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 1° febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale relativa al biennio 1997-1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla disciplina dei servizi di consulenza del lavoro e dei servizi di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale.

La suddetta segnalazione è deferita alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera prevenuta in data 17 febbraio 2000, il deputato Mario PEZZOLI ha

rappresentato alla presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Padova, n. 2742/98 R.G.N.R. - 2898/99 R.G.G.I.P.) per i fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 marzo 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 febbraio 2000, pervenuta in pari data, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo

di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 marzo 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/

EURATOM, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 marzo 2000.

Atti di indirizzo e di controllo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: S. 50-282-358-1181-1386-2793/TER-2598-3060: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO. NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (6249) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SBARBATI; MESSA ED ALTRI; TARDITI ED ALTRI; CICU ED ALTRI; ANGHINONI ED ALTRI; ALBANESE ED ALTRI; STORACE; CACCAVARI ED ALTRI; PIVETTI; ASCIERTO e GASPARRI; FRATTINI; MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VEDOVE; TARDITI; CAROTTI; FRATTINI; RUSSO ED ALTRI; BASTIANONI ED ALTRI; GIOVANARDI (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326)

(A.C. 6249 - sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione

di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine,

sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).

Sopprimerlo.

4. 57. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: « Ha l'alta direzione e coordina i compiti e le attività delle forze di polizia in materia di ordine pubblico e, limitatamente agli aspetti preventivi, per quanto attiene ai servizi di pubblica sicurezza ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. A decorrere dal centottesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato dipende per l'impiego e per l'utilizzazione dalle regioni.

2. Il Presidente della regione dispone con atto motivato la rimozione o il trasferimento dei funzionari di polizia fuori dal territorio regionale.

3. Per la tutela di particolari servizi ed interessi, le regioni possono organizzare corpi speciali di polizia amministrativa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centocinquanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per facilitare l'adempimento di quanto disposto dai precedenti commi, osservando i seguenti principi direttivi: soppressione, modificazione o trasferimento all'Arma dei carabinieri o al Corpo della Guardia di finanza di strutture, incarichi, cariche, funzioni, competenze ed attribuzioni della Polizia di Stato.

5. Il Governo, entro lo stesso termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, altresì, con uno o più regolamenti, misure per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 4, nel rispetto dei principi e criteri in esso stabiliti.

4. 70. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ad emanare aggiungere le seguenti: acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari,

4. 69. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: acquisito il parere della rappresentanze sindacali della Polizia di Stato,

4. 61. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 60. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: revisione con la seguente: rinnovazione.

4. 1. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: revisione con la seguente: riorganizzazione.

4. 2. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: , nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive,

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera a), sopprimere le parole da: , assicurando comunque fino a: in uno stesso ruolo,

alla lettera c), sopprimere le parole da: , nonché l'invarianza fino alla fine della lettera;

alla lettera d), sopprimere le parole da: , assicurando comunque fino alla fine della lettera.

4. 93. Le Commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 63. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) riordinamento del personale dirigente e direttivo mediante istituzione del ruolo dei « Funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato », suddiviso in due qualifiche predirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, nel quale sono inquadriati gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, fino alla qualifica apicale di dirigente generale, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario, di vice questore aggiunto e di primo dirigente anche in relazione alla promozione alle qualifiche superiori, e previsione

della qualifica apicale di dirigente generale di livello B, con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere e con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia di Stato - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

b) previsione che l'accesso alla prima qualifica dirigenziale dei funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale appartenente alle qualifiche predirigenziali dei ruoli operativi, tecnici e professionali e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) inquadramento progressivo nelle prime due qualifiche dei ruoli direttivi, secondo criteri di anzianità, del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava già appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, previo superamento di un corso-concorso di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con conseguente attribuzione a tale personale delle funzioni necessarie all'espletamento del servizio, in relazione alla specifica qualificazione, ad esclusione di quelle dirigenziali e di quelle di autorità di pubblica sicurezza.

g) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle relative funzioni da attribuire ai funzionari della pubblica sicurezza della

Polizia di Stato ed agli appartenenti al ruolo dei commissari, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

* **4. 54.** Carotti, Romano Carratelli, Borrometi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) riordinamento del personale dirigente e direttivo mediante istituzione del ruolo dei « Funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato », suddiviso in due qualifiche predirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, nel quale sono inquadrati gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, fino alla qualifica apicale di dirigente generale, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario, di vice questore aggiunto e di primo dirigente anche in relazione alla promozione alle qualifiche superiori, e previsione della qualifica apicale di dirigente generale di livello B, con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere e con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia di Stato - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

b) previsione che l'accesso alla prima qualifica dirigenziale dei funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale appartenente alle qualifiche predirigenziali dei

ruoli operativi, tecnici e professionali e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) inquadramento progressivo nelle prime due qualifiche dei ruoli direttivi,

secondo criteri di anzianità, del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava già appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, previo superamento di un corso-concorso di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con conseguente attribuzione a tale personale delle funzioni necessarie all'espletamento del servizio, in relazione alla specifica qualificazione, ad esclusione di quelle dirigenziali e di quelle di autorità di pubblica sicurezza.

g) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle relative funzioni da attribuire ai funzionari della pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed agli appartenenti al ruolo dei commissari, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

* 4. 72. Cento.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: riordinamento con la seguente: riorganizzazione.

4. 4. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: o istituzione di nuovi ruoli fino alla fine della lettera con le seguenti: , accorpamento o istituzione di nuovi ruoli o

qualifiche e rideterminazione delle relative dotazioni organiche e istituzione del « Ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato » con una dotazione organica complessiva di 4.000 unità, al quale potranno accedere gli ispettori superiori, sostituiti ufficiali di Polizia giudiziaria, in servizio alla data del 1° giugno 1998 e già in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; il personale inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato espleta tutte le funzioni ed ha identiche attribuzioni dei commissari del ruolo ordinario con l'esclusione di autorità locale di pubblica sicurezza e dovrà essere impiegato esclusivamente in attività operativa ed investigativa; disposizioni transitorie dovranno fissare le modalità di inquadramento a domanda nella qualifica iniziale del Ruolo speciale, graduata in un arco di tempo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, degli ispettori superiori sostituiti ufficiali di polizia giudiziaria in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado arruolati in base all'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché degli altri appartenenti al ruolo degli ispettori, vincitori di pubblico concorso per il quale era previsto il medesimo titolo di studio, previo superamento di concorso per titoli e anzianità di servizio nonché di un corso di perfezionamento di durata non superiore a mesi sei.

4. 3. Antonio Rizzo, Aloì.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nuovi ruoli o qualifiche aggiungere le seguenti: e armonizzazione con la nuova disciplina dei ruoli dei sottufficiali uniformando i ruoli ed eliminando le disparità di trattamento, determinate dal decreto legislativo n. 197 del 1995; in particolare i vice sovrintendenti della Polizia di Stato frequentatori del 15° corso-concorso per sovrintendenti hanno acquisito qualifiche diverse rispetto ai vincitori del 13° e 14° corso-concorso della Polizia, che, beneficiando della norma transitoria del riordino carriera, sono stati inquadrati nel ruolo di vice ispettori.

4. 5. Ascierito.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale fino a: all'esercizio delle sue attribuzioni.

4. 64. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con la seguente: organizzando.

4. 6. Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con la seguente: disponendo.

4. 7. Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con la seguente: dettando.

4. 8. Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con la seguente: stabilendo.

4. 9. Menia, Migliori, Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con la seguente: statuendo.

4. 10. Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: prevedendo con la seguente: ordinando.

4. 11. Lembo, Ascierito, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: armonico sviluppo delle carriere aggiungere le seguenti: senza inquadramenti automatici in altre carriere.

4. 95. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con le seguenti: soppressione dell'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e rideterminazione del livello dirigenziale del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - nominato tra i Prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

4. 12. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierito, Romano Carratelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: riorganizzazione.

4. 13. Fragalà, Menia, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle sue attribuzioni aggiungere le seguenti: assicurando la copertura delle spese mediante stanziamenti in legge di bilancio dello Stato nell'esercizio 2000-2001 e.

4. 14. Ascierito.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: assicurando fino a: in uno stesso ruolo.

*** 4. 74.** Parenti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: assicurando fino a: in uno stesso ruolo.

*** 4. 80.** Frattini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: assicurando con la seguente: garantendo.

4. 15. Armaroli, Fragalà, Anedda, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: da attuare fino a: in uno stesso ruolo.

4. 75. Parenti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei relativi corsi di formazione aggiungere le seguenti: in modo coerente con la riforma dei cicli universitari.

4. 96. Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione.

4. 16. Ascierito.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo altresì che nell'istituzione di nuovi ruoli direttivi sia data priorità agli appartenenti al ruolo degli ispettori in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

4. 97. Boato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione dell'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, dovrà accedere, anche in soprannumero riassorbibile, il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

*** 4. 17.** Ascierito.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) previsione dell'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, dovrà accedere, anche in soprannumero riassorbibile, il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

*** 4. 71.** Nardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 65. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: disposizioni con la seguente: statuzioni.

4. 18. Lembo, Ascierito, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: disposizioni con la seguente: norme.

4. 19. Lembo, Ascierito, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dalle vacanze con le seguenti: e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze.

4. 92. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prescritto con la seguente: richiesto.

4. 20. Mitolo, Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prescritto con la seguente: indicato.

4. 21. Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prescritto con la seguente: previsto.

4. 22. Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prescritto con la seguente: necessario.

4. 23. Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 58. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possano essere con la seguente: siano.

4. 24. Mitolo, Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possano essere con la seguente: vengano.

4. 25. Mitolo, Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 5 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

4. 26. Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 5 per cento con le seguenti: al 9 per cento.

4. 27. Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 5 per cento con le seguenti: all'8 per cento.

4. 28. Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 5 per cento con le seguenti: al 7 per cento.

4. 29. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccaro, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 5 per cento con le seguenti: al 3 per cento.

4. 31. Mitolo, Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 5 per cento con le seguenti: al 6 per cento.

4. 30. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 5 per cento con le seguenti: al 4 per cento.

4. 32. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: assicurando con la seguente: garantendo.

4. 33. Migliori, Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: provvedere con la seguente: badare.

4. 34. Migliori, Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

4. 35. Gasparri, Menia, Antonio Rizzo, Ascierito, Migliori.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **4. 59.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **4. 76.** Parenti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

4. 36. Ascierito.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **4. 37.** Ascierito.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **4. 78.** Frattini.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) previsione di misure atte a favorire un più incisivo radicamento territoriale degli appartenenti alla Polizia di Stato, se necessario prevedendo riserve regionali di posti all'atto del reclutamento o introducendo nei distaccamenti e presidi locali aliquote minime di personale proveniente dalla medesima regione;

4. 62. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) previsione per gli ispettori superiori e per i periti tecnici superiori del conseguimento rispettivamente alla qualifica di commissario e di direttore tecnico il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il

trattamento economico e l'indennità pensionabile della relativa qualifica.

4. 79. Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) previsione, per i funzionari della Polizia di Stato, della possibilità di transitare, tenendo conto della posizione in ruolo e dei titoli di servizio, nei corrispondenti ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29, quando vi siano vacanze organiche e vi sia l'assenso dell'amministrazione destinataria, fatta salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni e la retribuzione percepita comprensiva delle indennità corrisposte; previsione che, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il trasferimento possa essere effettuato, con le medesime modalità, con la semplice istanza dei funzionari interessati, anche in posizione di soprannumero riassorbibile.

4. 90. Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) previsione della possibilità, per gli appartenenti ai ruoli di cui alla lettera a), del trasferimento a domanda, secondo criteri che tengano conto della posizione in ruolo e dei titoli di servizio, nei corrispondenti ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove si verificano vacanze organiche e vi sia l'assenso dell'amministrazione di destinazione, fatta salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte, stabilendo altresì che, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi, il transito in altre amministrazioni, secondo le predette modalità, possa essere effettuato anche in soprannumero a mera istanza dei funzionari interessati.

4. 38. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le parole: vengono inviati.

4. 40. Zaccheo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le parole: vengono comunicati.

4. 43. Gasparri, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire la parola: sono con la seguente: vengono.

4. 41. Nania, Lembo, Ascierio, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire la parola: trasmessi con la seguente: inviati.

4. 39. Zaccheo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire la parola: trasmessi con la seguente: comunicati.

4. 42. Gasparri, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimono con le parole: devono esprimere.

- 4. 44.** Gasparri, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimono con le parole: devono emettere.

- 4. 45.** Nania, Lembo, Ascierio, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimono con le parole: devono elaborare.

- 4. 46.** Anedda, Armaroli, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Fragalà, Menia, Migliori, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimono con la parola: comunicano.

- 4. 47.** Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimono con la parola: emettono.

- 4. 48.** Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimono con la parola: elaborano.

- 4. 49.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola.

Al comma 2, dopo le parole: esprimono il parere aggiungere le seguenti: non vincolante.

- 4. 67.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

- 4. 51.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venticinque giorni.

- 4. 52.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quindici giorni.

- 4. 53.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 2, dopo le parole: entro il termine aggiungere le seguenti: ed agli altri pareri previsti dalla legge.

- 4. 91.** Le Commissioni.

Al comma 2, dopo le parole: per il parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

- 4. 77.** Parenti.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 4. 94. (NUOVA FORMULAZIONE)
DELLE COMMISSIONI.

Aggiungere in fine, le seguenti parole: Per un periodo non superiore a 90 giorni della

data in vigore del decreto legislativo il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, con la semplice istanza dei funzionari interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro 30 giorni dalla istanza medesima.

0.4.94.1. Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione fosse inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* dell'importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. 94. (Nuova formulazione) Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei corrispondenti ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dei dipendenti che, antecedentemente all'entrata in vigore delle norme delegate, appartenevano a ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, anche in soprannumero riassorbibile e a mera istanza dei funzionari interessati, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo

di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all'incarico ricoperto.

*** 4. 56.** Carotti, Romano Carratelli, Borrometi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei corrispondenti ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dei dipendenti che, antecedentemente all'entrata in vigore delle norme delegate, appartenevano a ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, anche in soprannumero riassorbibile e a mera istanza dei funzionari interessati, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all'incarico ricoperto.

*** 4. 73.** Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro dell'interno invia semestralmente al Parlamento un rapporto consuntivo sulle soppressioni ed istituzioni di cui al comma 1, nonché sui loro effetti operativi.

4. 68. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

4. 101. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per il riordino del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione del Corpo alle dipendenze funzionali del Ministro dei trasporti e della navigazione per lo svolgimento dei compiti inerenti la sicurezza della navigazione, la ricerca e il soccorso in mare, la tutela dell'ambiente marino, la vigilanza della zona economica esclusiva, della pesca in mare e del patrimonio archeologico sommerso e del Ministero della difesa per il concorso alla difesa del Paese, la sorveglianza costiera, il controllo del traffico mercantile, la leva di mare, la mobilitazione e il reclutamento per la Marina militare;

b) la competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera per tutte le attività attinenti alla sorveglianza e alla polizia marittima nelle acque territoriali e non, inclusi il controllo dell'immigrazione clandestina, la lotta al traffico degli stupefacenti e del commercio di armi, la pirateria e tutti gli altri compiti di polizia sul mare e sul demanio marittimo;

c) al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera sono affidati il coordinamento e la direzione di tutte le attività di polizia sul mare, avvalendosi anche delle proprie strutture periferiche;

d) riordinare i comandi e le strutture periferiche ai fini di conseguire una maggiore razionalità di impiego ed efficienza, provvedendo nel contempo ad aumentare fino al venti per cento in un quinquennio la consistenza organica del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera;

e) razionalizzare la distribuzione organica e di mezzi aeronavali a qualsiasi titolo impiegati dalle diverse Forze armate e di polizia per la sorveglianza e la polizia

marittima, trasferendoli nel caso al Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera.

2. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni.

4. 07. Nardini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato*). — 1. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

2. In via transitoria è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori di Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

3. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice ispettori,

nonché gli ispettori con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori principali e gli ispettori capo, nonché gli ispettori con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;

d) commissari capo del ruolo speciale.

4. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

5. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

6. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche iniziali di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del ruolo speciale, in relazione alle qualifiche ricoperte prima della data entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell'ambito del seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati i vice periti tecnici, nonché i periti tecnici con meno di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti tecnici principali e i periti tecnici capo, nonché i periti

tecnici con più di dieci anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttori tecnici del ruolo speciale;

d) direttori tecnici principali del ruolo speciale;

e) direttori tecnici capo del ruolo speciale.

7. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e sono applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

8. A parità di qualifica e funzioni tra i ruoli speciali e i ruoli ordinari la subordinazione gerarchica viene determinata in base all'anzianità di servizio.

9. È sempre consentita la partecipazione di personale dei ruoli speciali a concorsi interni per l'accesso ai ruoli ordinari, con la garanzia di mantenimento almeno della qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza.

10. Terminati gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono determinati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, mediante il superamento di concorsi per titoli ed esami e di corsi speciali di formazione di durata non inferiore ad un anno, riservati ai sovrintendenti ed ai revisori tecnici già inquadrati nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici a norma del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. 01. Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Norme transitorie per l'accesso ai ruoli ordinari dei commissari e dei

direttori tecnici della Polizia di Stato). — 1. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2. È soppresso il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui per la copertura del 50 per cento dei posti di commissario e direttore tecnico vacanti alla data del 31 agosto 1999, riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purché in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

4. 02. Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Il personale dei ruoli delle Forze di Polizia il giorno precedente alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, per infermità e decesso, consegue la promozione al grado o qualifica superiore, anche oltre il grado o qualifica massima prevista per il ruolo di appartenenza, a titolo onorifico e senza la corresponsione del relativo trattamento economico.

4. 03. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierto, Frattini, Romano Carratelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di vice commissari e di vice direttori tecnici del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o

decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.

4. 04. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis (Promozioni alla cessazione del servizio). — 1. Gli ispettori superiori ed i periti tecnici superiori conseguono la nomina, rispettivamente, alla qualifica di commissario e di direttore tecnico del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

4. 05. Ascierto.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis — 1. Il personale già appartenente alla data del 31 agosto 1995 ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato può transitare a domanda nei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno o di altre amministrazioni, purché in possesso dei titoli previsti, e mantenendo la qualifica e l'anzianità di servizio conseguite nella Polizia di Stato.

4. 06. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierto.

(A.C. 6249 - sezione 2)**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge

1° aprile 1981, n. 121, e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

« a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola; ».

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 5.**

(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Sopprimerlo.

* **5. 17.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. All'articolo 2 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per il coordinamento e la direzione unitaria dei soggetti di cui al primo comma, il Ministro dell'interno dispone del dipartimento della pubblica sicurezza ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Sopprimere il comma 1.

5. 19. Boato.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. 2. Cola, Gasparri, Ascierio, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire le parole: è determinata *con le seguenti:* deve essere individuata.

5. 6. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola.

Al comma 1, sostituire le parole: è determinata *con le seguenti:* deve individuarsi.

5. 7. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: è *con la seguente:* viene.

5. 4. Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire la parola: è *con le seguenti:* deve essere.

5. 5. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: determinata *con la seguente:* individuata.

5. 3. Migliori, Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

5. 8. Cola, Gasparri, Ascierio, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Sopprimere il comma 2.

5. 20. Boato.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del comma*

5. 9. Cola, Gasparri, Ascierio, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

5. 29. Le Commissioni.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: sono determinate con le seguenti: vengono individuate.

- 5. 11.** Ascierio, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: sono determinate con le seguenti: vengono stabilite.

- 5. 12.** Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: sono determinate con le seguenti: vengono determinate.

- 5. 10.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 4, all'alinea, sostituire la parola: determinate con la seguente: individuate.

- 5. 13.** Mitolo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate, relativamente alle materie disciplinate dagli stessi regolamenti, le disposizioni di cui:

a) agli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

c) agli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

d) all'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;

e) all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

f) all'articolo 6, comma 2, e agli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

g) al capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

h) al capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

i) all'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

j) all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;

k) all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- 5. 30.** Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato sportivo militare, sono riconosciuti ai fini sportivi e ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

- 5. 18.** Frattini.

Dopo la lettera a) del comma 4, aggiungere la seguente:

a)-bis. Previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

5. 35. Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

ART. 5. (*Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza*). — 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) direzione centrale per le pianificazioni delle forze di polizia e strutture informatiche;

b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;

c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;

d) segreteria speciale e servizio di contabilità;

e) ufficio progetti speciali;

f) ufficio legislazione;

g) direzione centrale anticrimine;

h) servizio gestione supporti tecnici;

i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa de-

liberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il Capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il Direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al Direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le medesime modalità si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e per il Direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Po-

lizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze e i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato ed ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

5. 15. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Dopo l'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis. — (Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). — 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controllo sugli enti locali, di emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico-operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica ed hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed ur-

genti, la tempestiva convocazione del citato comitato.

5. 14. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Dopo l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis. — (Direzione centrale anticrimine). — 1. La direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di polizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni ed ai collegamenti interni ed internazionali nonché alle incidenze ed alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazioni internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

4. La direzione centrale anticrimine si articola in:

a) divisione servizi;

b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;

c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;

d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;

e) reparto analisi altri fenomeni criminali;

f) reparto relazioni internazionali.

5. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

6. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ».

5. 16. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

(A.C. 6249 - sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Disposizioni comuni).

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati

anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'articolo 5 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 2, 3 e 4 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

(Disposizioni comuni).

Sopprimerlo.

6. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. All'articolo 3 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nonché dal rimanente personale del dipartimento della pubblica sicurezza »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti il

dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione generale della Polizia di Stato ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Al comma 1, dopo le parole: sono adottati *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-Regioni.

6. 10. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia,

6. 9. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: per quanto concerne *con le seguenti:* relativamente alla.

6. 1. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire la parola: concerne *con la seguente:* riguarda.

6. 2. Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dovranno comportare *con le seguenti:* devono richiedere.

6. 4. Fragalà, Anedda, Armaroli, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dovranno comportare *con le seguenti:* devono necessitare.

6. 5. Armaroli, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dovranno comportare *con le seguenti:* devono comportare.

6. 3. Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 6-bis.

6. 20. Le Commissioni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 6.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierito, Menia, Migliori.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 12.** Frattini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 15.** Le Commissioni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: saranno adottati *con le seguenti:* vengono adottati.

6. 7. Nania, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 3, sostituire le parole: saranno adottati *con le seguenti:* devono essere adottati.

6. 8. Lembo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«ART. 6-bis. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, uno o più decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale del ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato e qualifiche equiparate, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, attraverso una disciplina omogenea secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione che gli assistenti capo con almeno 15 anni di servizio siano ammessi, anche in sovrannumero, secondo l'ordine di ruolo, alla frequenza di un corso-concorso della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente e fruiscono della stessa progressione di carriera ed economica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

b) previsione che il personale del Ruolo degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, con almeno 15 anni di anzianità nel ruolo dei sottufficiali o equiparato, possano accedere alla qualifica di ispettore superiore, nell'ambito della riserva dei posti di cui alla lettera a) del 1o comma dell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 dopo 5 anni dalla nomina del ruolo ad esaurimento. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del

personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

6. 03. Frattini, Bastianoni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno o più decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale del ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato e qualifiche equiparate, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, attraverso una disciplina omogenea secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione che gli assistenti capo con almeno 15 anni di servizio siano am-

messi, anche in sovrannumero, secondo l'ordine di ruolo, alla frequenza di un corso-concorso della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente e fruiscono della stessa progressione di carriera ed economica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

2. Con i criteri e termini di cui al primo comma, il Governo della Repubblica è autorizzato ad apportare modificazioni allo stato giuridico del personale del ruolo degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento della polizia di Stato secondo il seguente principio direttivo:

a) previsione che il personale del Ruolo degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, con almeno 15 anni di anzianità nel ruolo dei sottufficiali o equiparato, possa accedere alla qualifica di ispettore superiore, nell'ambito della riserva dei posti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo 5 anni dalla nomina nel ruolo ad esaurimento. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

3. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento, affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

6. 01. Ascierto.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 2, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4, quantificate nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a partire dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 04. (Nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995,

n. 196, 197, 198, 199, 28 novembre 1997, n. 464 e 30 dicembre 1997, n. 490) - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, 197, 198, 199, attenendosi ai principi, criteri direttivi e procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, criteri direttivi e procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. 05 Le Commissioni.

(A.C. 6249 - sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

ART. 7.

(Direttive adottate dal Ministro dell'interno).

1. Le direttive adottate dal Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione unitaria previste dall'articolo 6, primo comma, della legge 1° aprile

1981, n. 121, sono indirizzate, oltre che agli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 121 del 1981, anche ai comandi generali e alle direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze. 2. Le direttive indicate al comma 1 concernono, in particolare, le attività di pianificazione in materia di:

a) dislocazione delle Forze di polizia e delle risorse;

b) servizi di ordine e sicurezza pubblica;

c) servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

(Direttive adottate dal Ministro dell'interno).

Sopprimerlo.

* **7. 14.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimerlo.

* **7. 26.** Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. L'articolo 4 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - *(Dipartimento della pubblica sicurezza).* - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - (*Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno*) - 1. Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.

7. 29. Le Commissioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Direttive adottate dal Ministro dell'interno*). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione unitaria previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, relative alla attività di pianificazione in materia di dislocazione delle forze di polizia e delle risorse, servizi di ordine e sicurezza pubblica, servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie, il Ministro dell'interno, nella funzione di autorità nazionale di pubblica sicurezza, emana direttive indirizzate sia agli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della medesima legge che ai comandi generali e alle direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

7. 1. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierito.

Sopprimere il comma 1.

7. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: direttive con le seguenti: linee direttive e programmatiche.

7. 12. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: adottate con la seguente: prese.

7. 2. Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, sostituire la parola: Ministro con la seguente: Ministero.

7. 21. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la parola: nazionale.

7. 13. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: autorità nazionale di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: o, su sua delega, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

7. 27. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: sono indirizzate con le seguenti: sono rivolte vincolativamente.

7. 22. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: sono indirizzate con le seguenti: sono rivolte.

7. 3. Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, sostituire le parole: sono indirizzate con le seguenti: sono destinate.

- 7. 4.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 1, sostituire le parole: delle Forze di polizia con le seguenti: di tutte le forze dell'ordine.

- 7. 15.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

- * 7. 16.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

- * 7. 28.** Boato.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: indicate con la seguente: previste.

- 7. 5.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: indicate con le seguenti: di cui.

- 7. 6.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: concernono con le seguenti: si riferiscono alle.

- 7. 7.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 2, sostituire la parola: concernono con la seguente: riguardano.

- 7. 8.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: dislocazione aggiungere le seguenti: sul territorio.

- 7. 17.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli esecutivi regionali possono, ove ricorrano i requisiti di necessità ed urgenza, integrare le predette direttive con disposizioni d'emergenza, in caso di calamità naturali e minacce alla sicurezza pubblica delle comunità locali cui sono preposti.

- 7. 18.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le direttive in materia di dislocazione delle forze di polizia e delle risorse sono adottate dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

- 7. 9.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierito, Menia, Migliori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — Il Ministro dell'interno comunica altresì al Parlamento, in apposita relazione annuale, i risultati ottenuti in materia di coordinamento delle forze di polizia nonché le linee guida delle predette direttive.

- 7. 02.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. È soppressa la direttiva n. 1070/M/22(4)/GAB, allegata al decreto

del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998, in materia di organizzazione dei servizi centrali ed interprovinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

7. 03. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. In nessun caso il Ministro dell'interno può, con l'emanazione di proprie direttive, disporre l'accorpamento o lo smembramento di unità investigative speciali appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato ed al Corpo della Guardia di finanza.

7. 04. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

3. Il Ministro dell'interno, con le direttive di cui al comma 1, indica per ciascuna forza di polizia, fermi restando gli obblighi connessi alle funzioni di polizia giudiziaria, comparti specialistici di intervento prioritario, tenuto conto delle competenze tecnico-professionali e delle capacità operative di ciascun organismo e sulla base delle attribuzioni stabilite per legge.

7. 05. Frattini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è diretto a rotazione, secondo durata e modalità da definire con Decreto del Ministro dell'interno, da appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza di livello dirigente generale.

7. 01. Tassone.

(A.C. 6249 - sezione 5)

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza).

1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 8.

(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8 - 1. L'articolo 5 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - *(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)*. 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) direzione centrale per le pianificazioni delle forze di polizia e strutture informatiche;

b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;

c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;

d) segreteria speciale e servizio di contabilità;

e) ufficio progetti speciali;

f) ufficio legislazione;

g) direzione centrale anticrimine;

h) servizio gestione supporti tecnici;

i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità

si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e per il direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze ed i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato ed ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da quelle di appartenenza, aggiungere le seguenti: fermi restando quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge

8. 1. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: vengono decise.

8. 5. Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: vengono disposte.

8. 4. Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: sono organizzate.

8. 2. Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: sono decise.

8. 3. Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: sono stabilite.

8. 6. Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: su indicazione.

8. 7. Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si stabilisce la.

8. 8. Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si decide la.

8. 9. Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si organizza la.

8. 10. Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, sostituire la parola: salvi con la seguente: eccetto.

8. 11. Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri.

Al comma 1, sostituire la parola: salvi con la seguente: tranne.

8. 12. Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. L'articolo 5, comma 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - Al dipartimento è preposto il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nominato tra i dirigenti generali provenienti dai ruoli del personale di carriera prefettizia, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno ».

8. 01. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

(A.C. 6249 - sezione 6)**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 9.**

(Partecipazione del sindaco alle sedute del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza).

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili all'ambito territoriale di uno o più comuni diversi da quello capoluogo di provincia ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 9.**

(Partecipazione del sindaco alle sedute del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza).

Sopprimerlo.

*** 9. 1.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Sopprimerlo.

*** 9. 20.** Le Commissioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. - 1. All'alinea del primo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: « nell'esercizio di attribuzioni di coordinamento e di direzione unitarie in materia di ordine e di sicurezza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli delle forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto con la seguente: aggiungere.

9. 3. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto con le seguenti: viene aggiunto.

9. 2. Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: partecipa con le seguenti: , il Presidente della Giunta provinciale ed il Presidente della Giunta regionale partecipano.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: provinciale e regionale.

9. 15. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: partecipa con le seguenti: prende parte.

9. 4. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: partecipa aggiungere le seguenti: , esprimendo parere vincolante,

9. 14. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: possono comportare con le seguenti: possono portare.

9. 5. Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: possono comportare con le seguenti: possono causare.

9. 6. Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, sostituire le parole: possono comportare con le seguenti: possono implicare.

9. 7. Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: possono comportare con le seguenti: possono provocare.

9. 8. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: possono comportare aggiungere le seguenti: qualsiasi ordine di.

9. 16. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siano riferibili con le seguenti: si riferiscano.

9. 10. Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siano riferibili con le seguenti: riguardino l'ambito.

9. 11. Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siano riferibili con la seguente: concernano.

9. 12. Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siano riferibili con la seguente: coinvolgano.

9. 13. Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: riferibili con la seguente: attribuibili.

9. 9. Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della Giunta regionale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza regionale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella Regione ».

9. 17. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della Giunta provinciale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza provinciale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella Provincia ».

9. 18. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10. - 1. Dopo l'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. - (Direzione centrale anticrimine). 1. La Direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di po-

lizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni ed ai collegamenti interni ed internazionali nonché alle incidenze ed alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazione internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

2. La Direzione centrale anticrimine si articola in:

a) divisione servizi;

b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;

c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;

d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;

e) reparto analisi altri fenomeni criminali;

f) reparto relazioni internazionali.

3. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'ar-

articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ».

9. 02. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. All'articolo 13 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche per il tramite di proprie direttive al questore, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e, eventualmente, ai responsabili provinciali delle altre forze di polizia »;

b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso, tuttavia, deve garantire, attraverso la propria organizzazione, il reciproco e tempestivo scambio informativo con le altre forze di polizia della provincia »;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il prefetto impiega la forza pubblica posta a sua disposizione dai competenti organi delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività »;

d) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

« Considerate le funzioni di coordinamento attribuite alla carica di prefetto, per l'accesso a tale incarico è stabilita una riserva in favore dei funzionari appartenenti ai ruoli dirigenti della Polizia di Stato

che non può, in alcun caso, oltrepassare il 5 per cento dei posti di prefetto disponibili in pianta organica ».

9. 03. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. All'articolo 14 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine pubblico e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione dal prefetto »;

c) il terzo comma è abrogato.

9. 04. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Dopo l'articolo 14 della citata legge n. 121 del 1981, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. - (Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controlli sugli enti locali, di emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti

provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica ed hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed urgenti, la tempestiva convocazione del citato comitato ».

9. 05. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Il primo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) la Polizia di Stato;

b) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

c) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

9. 06. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria nonché il direttore della direzione centrale anticrimine ».

9. 07. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 121 del 1981, sono aggiunte, in fine, le parole: « oppure da un componente del comitato ».

9. 08. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. All'articolo 21 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « in casi di particolare necessità » sono sostituite dalle seguenti: « temporaneamente ed in presenza di concreti e circostanziati accadimenti connotati da eccezionale gravità »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per garantire la tempestiva conoscenza della dislocazione dei servizi in atto sul territorio:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove sono presenti più uffici o comandi permanenti delle forze di polizia, il comando del presidio che dispone il servizio informa le altre forze di polizia;

b) negli altri comuni, invece, sono informati il comando di compagnia dei carabinieri ovvero di stazione dei carabinieri territorialmente competenti ».

2. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

9. 09. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Il personale individuato nell'articolo 23 della citata legge n. 121 del 1981, permanendo nei ruoli ivi indicati e

mantenendo le rispettive anzianità di inquadramento, transita per le attività di amministrazione e di stato giuridico alle dipendenze della Direzione generale della Polizia di Stato.

9. 010. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. L'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - (*Compiti istituzionali della Polizia di Stato*). 1. Fermi restando gli altri adempimenti fissati dai rispettivi ordinamenti, le forze di polizia esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Esse tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica; provvedono alla prevenzione e alla repressione dei reati; prestano soccorso in caso di calamità ed infortuni ».

9. 011. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Dopo l'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. - (*Settori di specialità*). 1. Fatte salve le competenze generali in materia di polizia giudiziaria, costituiscono settori di specialità:

a) per la Polizia di Stato:

- 1) Polizia stradale;
- 2) Polizia ferroviaria;
- 3) Polizia di frontiera;
- 4) Polizia postale;

b) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) carabinieri per la sanità;
- 2) carabinieri per l'ecologia;

3) carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e culturale;

4) carabinieri per la tutela del lavoro;

5) carabinieri per la tutela dell'agricoltura e foreste;

6) carabinieri per la Banca d'Italia;

7) carabinieri per il Ministero degli affari esteri.

2. Competono all'Arma dei carabinieri i servizi d'onore e le scorte d'onore, eccetto quelli svolti nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

3. La forza di polizia che interviene in un settore di specialità di altra forza provvede agli adempimenti di urgenza per poi trasmettere la relativa documentazione al reparto competente ai sensi del comma 1, per il seguito dell'attività investigativa ».

9. 012. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Al primo comma dell'articolo 26 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: « dall'Amministrazione della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « dalla direzione generale della Polizia di Stato ».

9. 013. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. All'articolo 28, primo comma, della citata legge n. 121 del 1981, le parole: « all'Amministrazione della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « alla direzione generale della Polizia di Stato ».

9. 014. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. All'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Ordinamento della direzione generale della Polizia di Stato* »;

b) al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « La direzione generale della Polizia di Stato è articolata in: »;

c) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

« 1) organi centrali di cui all'articolo 16; ».

9. 015. Gasparri.

Dopo l'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:

ART. 31-bis. - (Organi centrali della Polizia di Stato). 1. La determinazione del numero, delle articolazioni e delle competenze delle direzioni centrali della Polizia di Stato, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro ».

9. 016. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

« 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno e composto:

a) da un Sottosegretario di Stato all'interno, designato dal Ministro dell'interno, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della pubblica sicurezza;

c) dal Capo della Polizia;

d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

f) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare;

g) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

h) dal direttore della direzione centrale anticrimine. Il consiglio si riunisce su convocazione del Ministro dell'interno o a richiesta di almeno uno dei suoi componenti ».

9. 017. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Al comma 1 dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le parole: « della direzione investigativa antimafia e » sono soppresse.

2. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12-ter è abrogato.

b) all'articolo 12-quater, commi 1 e 2, le parole: « della Direzione investigativa antimafia o » sono soppresse; il comma 4 del medesimo articolo 12-quater è sostituito dal seguente:

« 4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale della pubblica sicurezza ovvero dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia »;

c) all'articolo 25-ter le parole: « Direzione investigativa antimafia » sono sostituite dalle seguenti: « Direzione centrale anticrimine ».

3. Sono abrogati l'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché la legge 15 gennaio 1991, n. 16, e gli articoli 6-ter e 6-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Sono altresì abrogati gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

9. 018. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. All'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: « Direzione investigativa antimafia » sono sostituite dalle seguenti: « Direzione centrale anticrimine ».

9. 019. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 - 1. Il Governo provvede a coordinare con le disposizioni della presente legge le disposizioni del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

9. 020. Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10 (*Copertura finanziaria*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 01. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10. (*Entrata in vigore*) - 1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. 021. Le Commissioni.

(A.C. 6249 - sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le direttive emanate dal Ministro dell'interno il 25 marzo 1998 in materia di riorganizzazione dei servizi investigativi dei corpi speciali non hanno finora prodotto i risultati previsti e sono state disattese le sollecitazioni parlamentari per una verifica della normativa esistente finalizzata ad un suo adeguamento alle mutate necessità per contrastare la criminalità organizzata in tutte le sue forme;

il problema del coordinamento sul territorio nazionale delle forze di polizia rimane un problema aperto in tutte le sedi sia interne che esterne al Parlamento, essendo venuta meno una seria ed efficiente struttura di contrasto alle organizzazioni criminali che si sono sviluppate attraverso efficienti diramazioni sia sul territorio nazionale che in paesi europei ed extraeuropei;

considerata la necessità di adeguare le strutture investigative alle mutate necessità e per contrastare con sempre maggiore efficacia la lotta alla criminalità;

valutata l'opportunità di un più stretto collegamento con i principi fondamentali della legge 121 del 1981 e con le disposizioni della legge 410 del 1991;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro il 30 gennaio sul funzionamento dei corpi investigativi speciali e sui risultati raggiunti

dopo l'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998;

a rivedere le direttive predette valutando attentamente i rilievi e le obiezioni che da rappresentanti delle istituzioni sono state poste sul funzionamento della nuova normativa.

9/6249/1. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Buttiglione.

La Camera,

premesso che:

lo Stato maggiore dell'Esercito sta attivando le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei più qualificati ufficiali medici in servizio presso l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, motivando la movimentazione con l'esigenza di dover avvicinare personale che è da più tempo in servizio al di fuori della Forza armata;

la decisione di procedere al radicale avvicendamento del personale dei corpi logistici rischia di determinare un effettivo depauperamento di quelle risorse umane e professionali che hanno, grazie all'alto grado di professionalità e di conoscenza dei complessi meccanismi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, garantito finora la piena efficienza delle istituzioni in cui operano;

le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni nn. 7-00020 e 7-00680, con le quali impegnano il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa perché le esigenze di *turnover* rappresentate dallo Stato maggiore dell'Esercito tengano conto anche delle peculiari necessità e caratteristiche funzionali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e che, comunque, vengano concordati con i comandi generali dei due corpi i nominativi ed il numero degli ufficiali dei corpi logistici in *turnover* o rientranti nelle Forze armate;

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame prevedono, tra l'altro, l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

impegna il Governo

a disporre l'immediata sospensione, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente proposta di legge delega, dei provvedimenti di richiamo nella Forza armata degli ufficiali dei corpi logistici operanti presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, adottati dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito dopo l'approvazione delle citate risoluzioni nn. 7-00020 e n. 7-00680.

9/6249/2. Gatto, Basso, Corvino, Mariani.

La Camera,

premesso che:

il riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate, avviato con il presente disegno di legge, si dovrà articolare attraverso una serie complessa e numerosa di provvedimenti delegati e attuativi;

in quella fase di attuazione il Governo dovrà considerare la possibilità di idonei stanziamenti per gli oneri che risultassero conseguenti alla riorganizzazione delle carriere, nonché per quelle somme necessarie ad assicurare funzionalità operativa alle strutture delle forze di polizia e adeguato riassetto dei trattamenti contrattuali;

in prospettiva, appare necessario lo sganciamento del comparto sicurezza e difesa dall'ambito e dai limiti generali della contrattazione del pubblico impiego, occorrendo invece uno specifico stanziamento destinato per ciascun periodo contrattuale al comparto medesimo;

impegna il Governo

ad avviare le iniziative di cui alle premesse sin dall'anno 2000.

9/6249/3. Frattini, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

premessi che:

a seguito del decreto legislativo n.197 del 1995 i vice sovrintendenti della Polizia di Stato frequentatori del 15° corso — concorso per sovrintendenti hanno acquisito qualifiche diverse rispetto ai vincitori del 13° e 14° corso — concorso della Polizia, che, beneficiando della norma transitoria del riordino carriera, sono stati inquadrati nel ruolo di vice ispettori:

impegna il Governo

ad armonizzare la nuova disciplina dei ruoli dei sottufficiali, uniformando i ruoli ed eliminando le eventuali disparità di trattamento determinate dal citato decreto n.197 del 1995.

9/6249/4. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Ascierto, Gasparri, Frattini.

La Camera,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

considerata la previsione di emanare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri alle esigenze operative e funzionali da soddisfare e per ampliare il ruolo speciale mediante la rideterminazione delle consistenze organiche:

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia previsto l'inserimento nel ruolo speciale del personale del grado apicale nel

ruolo ispettori, procedendo dalla qualifica di « carica speciale ».

9/6249/5. (*Ulteriore formulazione*) Cola, Ascierto, Gasparri, Frattini.

La Camera,

premessi che:

la delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

verrà conferita alla stessa istituzione il rango di Forza armata dandone piena autonomia nell'ambito della difesa;

tali innovazioni dovranno dar luogo ad una revisione delle normative accessorie dell'Arma dei carabinieri;

impegna il Governo

ad adoperarsi, nell'ambito della sua competenza, affinché l'Arma dei carabinieri elabori un nuovo regolamento generale.

9/6249/6. (*Nuova formulazione*) Zaccheo, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

considerata la necessità di assicurare l'accesso nel ruolo dei commissari e dei tecnici, degli ispettori della Polizia di Stato, in possesso di titoli, al fine di migliorarne la progressione di carriera:

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché, per i primi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partecipazione di esterni all'amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

a sopprimere il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

a prevedere che il Ministro dell'interno sia autorizzato a bandire concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui per la copertura del cinquanta per cento dei posti di commissario e direttore tecnico vacanti alla data del 31 agosto 1999, riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purché in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

9/6249/7. *(Nuova formulazione)* Giovanni Pace, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

considerata la previsione di emanare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, e per ampliare il ruolo speciale mediante la rideterminazione delle consistenze organiche;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché siano inserite nel ruolo tecnico le componenti investigative ed addestrative, al fine di poter creare nei direttivi un ruolo tecnico-professionista dei comandanti di stazione, dei comandanti di nuclei operativi e di responsabili di unità addestrative presso le scuole di formazione.

9/6249/8. *(Nuova formulazione)* Rallo, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

considerato che la delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri

prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

prefiggendosi di armonizzare e riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché siano riaperti termini del riordino dei non direttivi, evitando il protrarsi delle penalizzazioni in atto.

9/6249/9. *(Nuova formulazione)* Mitolo, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249;

considerata la necessità di assicurare la continuità nel funzionamento dei servizi tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, per il periodo transitorio, sia consentita l'immissione nei ruoli tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri degli ufficiali delle Forze armate, che prestino o abbiano prestato servizio nell'Arma stessa, previo concorso per titoli.

9/6249/10. *(Nuova formulazione)* Menia, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa, nell'ambito della sua competenza, affinché gli ispettori superiori ed i periti tecnici supe-

riori conseguano la nomina, rispettivamente, alla qualifica di commissario e di direttore tecnico del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

9/6249/11. (Nuova formulazione) Marengo, Gasparri, Frattini, Ascierio.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 4 prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino del personale direttivo della Polizia di Stato;

impegna il Governo

a realizzare ogni iniziativa concretamente percorribile al fine di prevedere il riordino del personale dirigente e direttivo mediante istituzione del ruolo dei « funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato », suddiviso in due qualifiche pre-dirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, nel quale siano inquadrati gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, fino alla qualifica apicale di dirigente generale;

ad aoperarsi affinché sia previsto l'inquadramento progressivo nelle prime due qualifiche dei ruoli direttivi, secondo criteri di anzianità, del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava già appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, previo corso-concorso di formazione, di durata non inferiore a nove mesi.

9/6249/12. (Nuova formulazione) Carotti, Romano Carratelli, Borrometi, Angelici.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera c), prevede la revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

rilevato altresì che l'articolo 3 prevede la revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

ritenuto, in particolare, quanto mai opportuno provvedere alla revisione delle norme relative anche ad altri ruoli;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa che consenta di provvedere alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei ruoli non direttivi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

9/6249/13. Abbate, Romano Carratelli, Angelici.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 1 prevede una delega legislativa al Governo per armonizzare la normativa vigente per l'Arma dei carabinieri;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di una sezione carabinieri del Consiglio superiore delle Forze armate, quale

organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

9/6249/14. *(Nuova formulazione)* Angelici, Romano Carratelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che gli articoli 1 e 3 prevedono, rispettivamente, una delega per il riordino dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli ufficiali della Guardia di finanza;

considerata la necessità di assicurare la continuità nel funzionamento dei servizi tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa al fine di consentire che, per il periodo transitorio di applicazione della nuova normativa, siano immessi nei ruoli tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza gli ufficiali delle Forze armate che prestino o abbiano prestato servizio nell'Arma stessa o nella Guardia di Finanza, previo concorso per titoli.

9/6249/15. *(Nuova formulazione)* Boccia, Romano Carratelli, Molinari, Angelici.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere iniziative idonee ad estendere anche ai generali di corpo d'armata e di divisione delle Forze armate l'elevazione dei limiti d'età per il collocamento in ausiliaria, previsto a 65 anni per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

9/6249/16. Romano Carratelli, Molinari, Angelici.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 4, comma 1, lettera a), prevede l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa che consenta di armonizzare la predetta disciplina con la nuova disciplina dei ruoli dei sottufficiali, eventualmente apportando le necessarie modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

9/6249/17. Borrometi, Romano Carratelli, Molinari, Carotti, Angelici.

La Camera,

premesso che:

il riordino delle carriere delle forze di Polizia e delle forze armate, avviato con il presente disegno di legge, dovrà articolarsi in una complessa serie di provvedimenti delegati ed attuativi;

nelle fasi di attuazione il Governo dovrà prevedere idonei stanziamenti per gli oneri conseguenti al riordino delle carriere, nonché per assicurare le somme necessarie alla funzionalità operativa delle Forze di Polizia con adeguato riassetto dei trattamenti contrattuali;

appare in prospettiva opportuno e necessario lo sganciamento del comparto sicurezza e difesa dall'ambito e dai limiti generali della contrattazione per il pubblico impiego, dovendosi certamente contemplare uno specifico stanziamento per ciascun periodo contrattuale del comparto medesimo:

impegna il Governo

ad adottare fin dall'anno 2000 tutti le iniziative e i provvedimenti finalizzati al riordino delle carriere e al riassetto dei trattamenti contrattuali per il comparto sicurezza e difesa secondo il principio

dello sganciamento del comparto dal contesto generale del pubblico impiego.

9/6249/18. Gasparri, Ascierto, Frattini, Landolfi, Benedetti Valentini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

tenuto conto che in data 30 giugno 1999, il Senato, nel corso d'esame del disegno di legge n. 266, ha impegnato il Governo a non creare sperequazione modificando il regime del solo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; ad affrontare eventuali modifiche al contesto equiordinativo dei ruoli non direttivi delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate prendendo in considerazione tutti i provvedimenti che lo compongono ed in particolare i decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 195, 196; 197; 198; 199; 200 e 201;

tenuto conto dell'ordine del giorno n. 600 in cui « il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2793/ter, relativamente alla delega per il Corpo della Guardia di finanza invita il Governo a procedere nel più breve tempo possibile al riordino dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 »;

considerato che l'attuale normativa in materia di trattamento economico, di quiescenza e di avanzamento del personale delle Forze di polizia impone a tale personale di permanere in servizio per almeno 35 anni contributivi con il raggiungimento del grado apicale in giovane età contributiva senza ulteriori prospettive di carriera;

impegna il Governo

a procedere urgentemente alla revisione delle norme concernenti l'arruolamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile.

9/6249/19. Spini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché al personale inquadrato nei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici siano attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e siano applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

9/6249/20. (Nuova formulazione) Foti, Ascierto, Butti, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché, in via transitoria, sia inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori di Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

9/6249/21. (Nuova formulazione) Butti, Ascierto, Gasparri, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia prevista l'istituzione del ruolo

speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di almeno 2.000 unità, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

9/6249/22. *(Nuova formulazione)* Alboni, Ascierio, Gasparri, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia prevista l'istituzione del ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza;

9/6249/22. *(Ulteriore formulazione)* Amoruso, Ascierio, Gasparri, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia prevista l'istituzione del ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di almeno 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori

tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

9/6249/23. *(Nuova formulazione)* Morselli, Ascierio, Frattini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché limitarsi ad individuare e trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia, che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei

limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59 del 1997, esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'« ordine pubblico e sicurezza pubblica »;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inoltre esercita i poteri normativi ad esso attribuiti al di là dei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, prevedendo il trasferimento alle regioni delle riserve naturali dello Stato poste fuori dai parchi nazionali, mentre il decreto-legge n. 112 del 1998 prevede che la conservazione e la valorizzazione, e quindi la gestione, delle aree nazionali protette di importanza nazionale e internazionale sia di competenza dello Stato;

impegna il Governo

a dare immediata attuazione a quanto previsto dagli articoli 35, 36 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a proposito del Corpo forestale dello Stato;

in seguito a ciò a ritirare lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, recedendo dalla decisione di trasferire la gran parte del Corpo forestale dello Stato, dei suoi mezzi e delle sue strutture alle regioni e a presentare, in sua sostituzione, un disegno di legge alle Camere che in via prioritaria precisi e definisca i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale così come definite dai decreti legislativi n. 300 del 1999 e n. 112 del 1998.

9/6249/24. *(Nuova formulazione)* Turrone, Boato, Procacci, Paissan, Scalia, Galletti, Saia, Malentacchi, Bastianoni.

La Camera,

considerato che, nel corso della attuazione della presente delega legislativa,

sarà necessario impedire ulteriori disallineamenti tra ruoli e carriere corrispondenti del comparto sicurezza;

ritenuta, in particolare, l'opportunità di considerare la peculiarità del ruolo e delle attribuzioni dei funzionari della Polizia di Stato, valutando in primo luogo la necessità e opportunità di costituire a tali fini una apposita area contrattuale all'interno del contratto del comparto sicurezza;

ritenuta, inoltre, la necessità che il Governo consideri la possibilità di attribuire, anche ad altri fini giuridici, la consistenza di una autonoma carriera ai funzionari della Polizia di Stato;

impegna il Governo

a procedere nei sensi di cui alla premessa ed a riferire in merito alle Commissioni parlamentari competenti entro centoventi giorni.

9/6249/25. Frau, Frattini.

La Camera,

esaminati gli atti parlamentari relativi alla proposta di legge n. 6249, « Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia », compresi quelli relativi alla discussione svolta presso il Senato della Repubblica;

preso atto della volontà del Governo di giungere rapidamente alla approvazione definitiva del provvedimento e di tenere conto, in sede di esercizio delle deleghe, dei temi emersi nel corso dei dibattiti svoltisi in Aula e nei lavori delle Commissioni riunite I e IV;

premesso che nel 1981 con la legge 1° aprile 1981, n. 121, è stata realizzata la riforma fondamentale della Amministrazione della pubblica sicurezza, che riguarda non solo la Polizia di Stato, ma che

significativamente coinvolge le altre Forze di polizia, attraverso la creazione di stabili momenti di coordinamento;

considerato che il coordinamento delle Forze di polizia, soprattutto di quelle a competenza generale, è ineliminabile necessità di governo delle funzioni e dei compiti di polizia, da assicurare sia a livello centrale — nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dove concorrono, in posizioni dirigenziali, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, oltre, ovviamente, alle componenti prefettizie e della Polizia di Stato — sia a livello provinciale, attraverso la azione di coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza;

premesso che i principi e il modello posti a fondamento della legge n. 121 scaturirono da un ampio dibattito nella società civile volto ad assicurare che gli apparati di immediata rilevanza per la salvaguardia delle libertà e del patto sociale, fossero disciplinati con criteri organizzativi e livelli di direzione chiari e responsabili, con alte professionalità e con le soluzioni istituzionali necessarie a consentire un controllo parlamentare incisivo, fondato, come in ogni democrazia occidentale, sulle autorità civili;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché resti inalterato l'assetto fondamentale del coordinamento delle Forze di polizia e degli altri istituti e funzioni regolati dalla legge n. 121 e in particolare:

il ruolo delle Autorità di pubblica sicurezza ad iniziare dal Ministro dell'interno — Autorità nazionale di pubblica sicurezza, come, tra l'altro, ulteriormente confermato dai criteri di riforma globale dei poteri pubblici indicati dalla legge n. 59 del 1997, in materia di responsabilità ed unicità della titolarità delle funzioni;

il ruolo del Dipartimento della pubblica sicurezza quale sede del coordinamento delle Forze di polizia, mantenendo distinte le funzioni di amministrazione ge-

nerale da quelle propriamente tecniche e tenendo anche conto delle funzioni delegate dal Ministro dell'interno allo stesso Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza nonché ai prefetti;

a mantenere inoltre adeguati e selettivi criteri di accesso, formazione e progressione nelle carriere, anche nel caso della istituzione di nuovi ruoli del personale, valorizzando tra l'altro le professionalità che emergeranno a seguito della riforma dei cicli scolastici ed universitari;

infine, ad emanare, entro il più breve tempo possibile, un regolamento per disciplinare il funzionamento dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di risolvere i noti problemi sorti circa la trattazione di documentazione riservata o segreta e la possibilità dei componenti di farsi sostituire.

9/6249/26. (Nuova formulazione) Palma, Ruffino, Boato, Spini, Romano Carra-
telli, Nardini, Meloni, Parenti, Monaco,
Manzione.

La Camera,

premesso che:

le considerazioni svolte dal COCER Sezione Guardia di Finanza durante l'audizione informale tenutasi in data 14 ottobre 1999, innanzi alle Commissioni I e IV;

in data 30 giugno 1999, il Senato, nel corso d'esame del disegno di legge n. 266, ha impegnato il Governo:

a non creare sperequazione modificando il regime del solo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

ad affrontare eventuali modifiche al contesto equiordinativo dei ruoli non direttivi delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate prendendo in considerazione tutti i provvedimenti che lo compongono ed in particolare i decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201;

tenuto conto dell'ordine del giorno n. 600 in cui « il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2793-ter, relativamente alla delega per il Corpo della Guardia di finanza invita il Governo a procedere nel più breve tempo possibile al riordino dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 »;

considerato che:

l'attuale normativa in materia di trattamento economico, di quiescenza e di avanzamento del personale delle Forze di polizia impone a tale personale di permanere in servizio per almeno 35 anni contributivi con il raggiungimento del grado apicale in giovane età contributiva senza ulteriori prospettive di carriera;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le necessarie iniziative legislative dirette alla revisione delle norme concernenti l'arruolamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile.

9/6249/27 Benvenuto, Leone, Conte, Giovanni Pace, Repetto, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il riordino delle carriere relativo alle Forze armate, avviato con il presente disegno di legge, non può non considerare le disparità di trattamento, di fatto, esistenti tra i sottoufficiali delle varie forze di polizia, posto che i vicesovrintendenti selezionati dal I e dal XV corso-concorso, indetto nel 1995/96, a favore dei dipendenti della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, non hanno acquisito, con evidente penalizzazione, la stessa qualifica dei vincitori del XIII e XIV corso-concorso, che, beneficiando del riordino carriera 1995, sono stati, invece, inquadrati nel ruolo di viceispettori;

all'onere derivante dall'attuazione di quanto in premessa (determinato in lire 200 milioni per il 1999) si potrebbe provvedere mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché i vicesovrintendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, siano inquadrati nel ruolo di viceispettore.

9/6249/28 D'Ippolito.

La Camera,

premesso che:

il dilagare della microcriminalità e la diffusione della criminalità organizzata hanno raggiunto ormai anche zone fino a poco tempo fa considerate tranquille e sicure come la provincia di Belluno;

in tale provincia le Forze di polizia soffrono di un cronico sottoorganico, nonché di sedi alquanto inadeguate;

attualmente esistono le condizioni favorevoli per la collocazione di nuove sedi;

impegna il Governo

a riportare in organico le Forze di polizia della provincia di Belluno;

a provvedere alla necessità di dotare la questura di Belluno di una sede funzionale e consona alle attuali esigenze;

a valutare l'opportunità della dislocazione di un commissariato di pubblica

sicurezza nella città di Feltre e all'adeguamento del commissariato di Cortina d'Ampezzo.

9/6249/29. Calzavara.

La Camera,

premesso che:

si considera una priorità la salvaguardia dell'organizzazione unitaria e la capacità operativa del Corpo forestale dello Stato in qualità di Corpo specializzato in materia ambientale e forestale con funzioni di polizia giudiziaria e di concorso nelle attività di ordine pubblico e sicurezza pubblica;

il riordino del Corpo forestale dello Stato deve essere il risultato di un confronto parlamentare al fine di giungere, mediante il contributo delle forze politiche rappresentate, ad un nuovo assetto del Corpo che corrisponda agli interessi del Paese ed alla valorizzazione del patrimonio professionale del Corpo medesimo;

il nuovo codice di procedura penale ha inserito il personale del Corpo forestale dello Stato tra gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;

l'articolo 1, comma 3, della lettera l) della legge n. 59 del 1997 esclude il conferimento alle regioni delle funzioni relative all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica;

impegna il Governo

a stralciare dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri predisposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la parte riguardante il Corpo forestale dello Stato;

a riordinare il Corpo forestale dello Stato, predisponendo un disegno di legge specifico che garantisca il mantenimento della unitarietà del Corpo e la sua collocazione nel comparto sicurezza in quanto Corpo di polizia dello Stato, ai sensi del-

l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, specializzato in materia ambientale e forestale.

9/6249/30. Molinari, Palma.

La Camera,

visto il disegno di legge in esame n. 6249, « Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato », già approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, con gli articoli 64 e 65, ha disciplinato l'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo « sovrintendenti » di tutti gli appuntati e nel ruolo « ispettori » di tutti i sottufficiali della Guardia di finanza alla data del 1° settembre 1995;

considerato che in virtù della nuova disciplina tra il 31 agosto ed il 1° settembre 1995 gli appuntati si ritrovarono, a seconda dell'anzianità di servizio, vicebrigadieri, brigadieri e brigadieri capo; i vicebrigadieri vennero promossi marescialli anche se rivestivano da poco tale grado o se provenienti dagli appuntati; i marescialli ordinari vennero promossi marescialli capi, e così via. Invece i marescialli maggiori aiutanti ed in particolare le « cariche speciali » (anche con 39 anni di servizio) vennero declassati marescialli aiutanti e più tardi vennero raggiunti da giovani marescialli (anche con 10-12 anni di servizio militare);

considerato che i giovani marescialli aiutanti, promossi per effetto della riforma del 1995, diventeranno veri e propri superiori degli *ex* marescialli maggiori aiutanti « cariche speciali » che dal 1° settembre 1995 sono transitati nel ruolo ausiliario e che sono rimasti esclusi dall'avanzamento;

considerato che in merito a tale esclusione è tuttora pendente ricorso da

parte degli *ex* marescialli maggiori aiutanti « cariche speciali » dinanzi al T.A.R. del Lazio (sezione 2° - n. 1841/96);

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché, con riferimento allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, sia previsto l'inquadramento con decorrenza dal 1° settembre 1995 anche agli *ex* marescialli maggiori aiutanti « cariche speciali », risanando così definitivamente quella esclusione che tanto malcontento ha destato nel personale attualmente in servizio.

9/6249/31. (*Nuova formulazione*) Burani Procaccini, Lavagnini, Giannattasio.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame prevede il riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato a « costo zero »;

l'istituzione del grado di generale di Corpo d'armata nell'Arma dei carabinieri e pari grado di vertice nell'ambito delle altre Forze dell'ordine determinerà promozioni che, inevitabilmente, comporteranno oneri che dovranno essere compensati in pregiudizio dei gradi inferiori, tenuta presente l'invarianza di spesa;

per contro è sempre più forte la richiesta di maggiore sicurezza sul territorio che evidentemente può essere soddisfatta solo attraverso l'incremento di unità operative da impegnare nelle diverse realtà sociali;

impegna il Governo

a garantire l'idoneo stanziamento di spesa per fronteggiare gli oneri necessari a consentire adeguati arruolamenti di personale

per le Forze dell'ordine da utilizzare nell'ambito del riordino previsto dal presente progetto di legge.

9/6249/32. Aleffi, Frattini, Lavagnini, Mancuso, Giannattasio, Urbani.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249, recante « Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia »;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e alla Polizia di Stato con la qualifica di infermiere, nel transito del rispettivo ruolo tecnico sanitario, vengano inquadrati rispettivamente nel ruolo dei sovrintendenti o revisori tecnici.

9/6249/33. (*Ulteriore riformulazione*) Migliori, Ascierio.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249, recante « Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia »;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia previsto:

che il grado o la qualifica apicale degli appartenenti ai ruoli tecnici o professionali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato debbano essere rispettiva-

mente equiparati al grado o alla qualifica di generale di Corpo d'Armata o di prefetto di 1^a classe;

che le posizioni apicali dei ruoli tecnici o professionali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato siano ricoperte rispettivamente da tecnici e professionisti, con il grado o la qualifica equivalente a generale di Corpo d'Armata per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza ed a prefetto di 1^o classe per la Polizia di Stato;

prevedere per ciascun ruolo anche due posti di dirigente generale medico per la Polizia di Stato e due equiparati a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

che i generali di Corpo d'Armata ed i prefetti di 1^a classe provenienti dai ruoli tecnici e professionali debbano ricoprire i compiti e gli incarichi propri delle funzioni.

9/6249/34. *(Nuova formulazione)* Martini, Ascierio.

La Camera,

constatato che;

la risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 1984 invita gli Stati membri ad accordare ai propri militari il diritto di fondare in periodo di pace associazioni professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali e di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo;

l'ingresso dell'Italia in Europa comporta la conseguente necessaria comparazione con il trattamento sindacale che ricevono i lavoratori delle forze di Polizia degli altri Stati membri;

altresì negli incontri avuti dal CO-CER Guardia di Finanza con i parlamentari dei partiti di maggioranza e di opposizione nelle Commissioni competenti, si è constatata sostanziale condivisione nel riconoscere al personale della Guardia di finanza la possibilità di affidare a sindacati

propri il compito di tutelare le esigenze di natura giuridica ed economica degli stessi;

il 23 novembre scorso la Corte costituzionale in udienza unica ha avviato la procedura per verificare la legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, come segnalato con ordinanza del Consiglio di Stato del 2 giugno 1998;

impegna il Governo

affinché sia gli inviti del Parlamento europeo che le richieste prospettate dalle forze politiche, dalla società civile e dall'organo di rappresentanza della Guardia di finanza vengano recepiti ed inseriti nell'ambito di un disegno di legge.

9/6249/35. Rizzi, Calzavara.

La Camera

premesso che:

lo Stato maggiore dell'Esercito sta attivando le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei più qualificati ufficiali medici in servizio presso l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, motivando la movimentazione con l'esigenza di dover avvicendare personale che è da più tempo in servizio al di fuori della Forza armata;

la decisione di procedere al radicale avvicendamento del personale dei corpi logistici rischia di determinare un effettivo depauperamento di quelle risorse umane e professionali che hanno, grazie all'alto grado di professionalità e di conoscenza dei complessi meccanismi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, garantito finora la piena efficienza delle istituzioni in cui operano;

le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni nn. 7-00020 e n. 7-00680, con le quali impegnano il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa perché le esigenze di *turnover* rappresentate dallo Stato maggiore dell'Esercito tengano conto

anche delle peculiari necessità e caratteristiche funzionali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e che, comunque, vengano concordati con i comandi generali dei due corpi i nominativi ed il numero degli ufficiali dei corpi logistici in *turnover* o rientranti nelle Forze armate;

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame prevedono, tra l'altro, l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie perché sia previsto che gli ufficiali dei Corpi logistici, già fatti rientrare in Forza armata, che a suo tempo abbiano acquisito un alto grado di professionalità e che abbiano prestato lodevole servizio presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, possano essere richiamati ed inquadrati a domanda negli istituendi ruoli tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza previo concorso per titoli.

9/6249/36. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Giacco, Gatto.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249;

considerato che le emanande norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia non risolvono la delicata problematica connessa alla sovrapposizione delle cariche di Capo della polizia e di Direttore generale della pubblica sicurezza, che determina l'identificazione del coordinatore in uno dei coordinati, costituendo di fatto un ostacolo al pieno coordinamento delle forze dell'ordine,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa affinché sia previsto che la carica di Direttore generale

della pubblica sicurezza sia disgiunta da quella di capo della Polizia di Stato, con l'eventuale possibilità di poterla conferire anche a rotazione tra i vertici di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza.

9/6249/37. Lavagnini, Aleffi.

La Camera,

premessi che l'incompleta attuazione del decreto legislativo n. 490 del 1997 ha determinato disparità di trattamento in ordine al riconoscimento dei diritti maturati e all'inquadramento giuridico tra il personale militare dell'Aeronautica e quello dell'Esercito, in quanto gli ufficiali di amministrazione, di commissariato e di sussistenza e gli ufficiali medici e veterinari provenienti dal ruolo ad esaurimento dell'esercito non hanno ancora ottenuto il riconoscimento della specificità giuridica e del conseguente diritto alla equiordinazione del titolo di studio per la ricostruzione di carriera, nonché l'unificazione dei corpi e ruoli omologhi dei servizi di amministrazione, commissariato e sussistenza e dei servizi dei medici e veterinari;

considerato che il disegno di legge n. 6249 contiene al suo interno la delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 490 del 1997;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si preveda per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del servizio permanente dell'esercito l'anzianità di grado di maggiore e di tenente colonnello, con l'ulteriore progressione nei gradi corrispondenti e l'appartenenza al corpo di amministrazione e commissariato dell'esercito degli ufficiali di amministrazione e sussistenza del ruolo ad esaurimento e la relativa iscrizione nel ruolo normale, per i possessori del titolo di laurea, o nel ruolo speciale come già disposto

per l'Aeronautica militare dall'articolo 51, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

9/6249/38. Giacalone.

La Camera,

constatato il rischio della confusione ed indeterminatezza normativa riguardante i requisiti per la nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

valutata l'indeterminatezza di interpretazione dell'articolo 13 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, così come modificato, tra l'altro, dall'articolo 3 del regio decreto 8 febbraio 1943, n. 38, e dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1945;

impegna il Governo

affinché venga in modo inequivoco disciplinata la nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; nel caso in cui, inoltre, sia prevista la possibilità di nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri tra gli ufficiali della stessa Arma, analoga previsione dovrà riguardare gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

9/6249/39. Bressa, Molinari, Palma, Sinisi.

La Camera,

premesso che il nuovo ordinamento dei vertici delle forze di polizia deve in ogni caso essere coerente con le linee guida fondamentali dell'ordinamento della dirigenza generale dello Stato;

considerato che il principio di delega relativo alla istituzione di un ulteriore livello dirigenziale generale della Polizia di Stato costituisce una diversa configurazione nei rapporti istituzionali ed un nuovo modo di organizzare le attività all'interno di quella forza di polizia;

constatato che in ogni caso deve essere correttamente salvaguardata la opportunità di una razionale programmazione dell'impiego dei dirigenti generali della Polizia di Stato;

ricordato l'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'automatico inquadramento dei dirigenti generali (finora di livello « c », ma con la riforma anche di livello « b ») della Polizia di Stato nel ruolo dei prefetti al mero decorso di non più di quattro anni dalla nomina;

ritenuto che tutto ciò costituisce, anche a legislazione vigente, ormai una violazione, priva di adeguata motivazione, delle regole sull'impiego dei dirigenti generali;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative finalizzate ad eliminare il meccanismo, ormai extra-ordinamentale, della automaticità del passaggio dei dirigenti generali della Polizia di Stato nei ruoli dei prefetti, mantenendo la sola riserva dei posti indicata dall'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

9/6249/40. Boato, Palma, Paissan.

La Camera,

considerato che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il provvedimento è attualmente all'esame della Commissione bicamerale per l'attuazione delle riforme amministrative;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, non considerando in modo appropriato quali siano, e di quanta complessità, le funzioni che i decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 300 del 1999 conservano allo Stato;

in particolare, non si è considerato che il Corpo forestale dello Stato ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di polizia ambientale e che perciò non si sarebbe potuto incidere su tali funzioni, giacché l'articolo 1, comma 3, lettera l) della legge n. 59 del 1997 esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'ordine pubblico e sicurezza pubblica« ;

occorre pertanto una profonda revisione del provvedimento, ed anzi tutta la rideterminazione della quota proporzionale di trasferimento alle regioni e/o la previsione della dipendenza funzionale dalle regioni per la quota ad esse destinata;

impegna il Governo

a ritirare il provvedimento indicato in premessa, riservando ad apposito disegno di legge l'intera problematica del riordino del Corpo forestale dello Stato.

9/6249/41. Scarpa Bonazza Buora, Giovanardi, Gasparri, Losurdo, Aloï, Colavini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché limitarsi ad individuare e trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia, che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59 del 1997, esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'« ordine pubblico e sicurezza pubblica »;

impegna il Governo

a dare immediata attuazione a quanto previsto dagli articoli 35, 36 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a proposito del Corpo forestale dello Stato;

a conservare in capo allo Stato, garantendo l'unitarietà, il Corpo forestale dello Stato, mantenendo i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale, così come definite dai decreti legislativi n. 300 del 1999 e n. 112 del 1998;

a potenziare ed a completare l'organico del Corpo forestale dello Stato tenendo conto dell'organico aggiuntivo necessario per lo svolgimento, in rapporto convenzionale e in dipendenza funzionale, dei compiti attribuiti alle regioni.

9/6249/42. Pecoraro Scanio, Turroni, Boato, Cento, Corleone, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Paissan, Procacci, Scalia.

La Camera,

esaminati gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 6249, relativi all'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

preso atto che il Governo ha dichiarato che la materia proposta dagli emendamenti potrà già essere affrontata in sede di esercizio della delega;

preso atto altresì che la materia proposta dagli emendamenti è dettagliatamente affrontata nella relazione del Ministro dell'interno che accompagna gli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge n. 6249;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si preveda l'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, potrà accedere, anche in soprannumero riassorbibile, il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

9/6249/43. Casinelli, Molinari.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 59 del 1997 attraverso una complessa procedura legislativa ha delineato l'attuazione di un processo di riforma che prevede un trasferimento a regioni ed enti locali di tutte le competenze non necessarie alla gestione centrale di ampi settori della pubblica amministrazione, fra queste anche le competenze in capo al Ministero per le politiche agricole e forestali;

il decreto legislativo n. 143 del 1997, all'articolo 1, ha proceduto al trasferimento di tutte le funzioni e compiti svolti dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca e caccia, ad eccezione di quelli elencati all'articolo 2, del quale si citano in particolare: « salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici... »; ed inoltre che all'articolo 4 è previsto il trasferimento di beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

il contenuto del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 1997, all'articolo 70 esplicitamente recita: « Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni ed agli enti locali e tra queste in particolare: a) compiti di protezione e osservazione delle zone costiere; b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici (...) ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale (Cites) delle specie

di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (...); c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato salvo quelle necessarie all'esercizio di funzioni di competenza statale;

da queste e da altre disposizioni già in vigore, si delinea una nuova concezione ed organizzazione dello Stato, che si arricchisce di una più articolata ripartizione di ruoli istituzionali in un quadro comune unitario. Una diversa concezione e organizzazione che non può non segnare positivamente anche gli assetti dei corpi dello Stato preposti ad esercitare certe funzioni in attuazione di competenze ora distribuite in maniera da prefigurare un assetto federativo dello Stato stesso;

è indifferibile ed urgente porre mano ad una ridefinizione del ruolo del Corpo forestale dello Stato in rapporto alle norme in vigore e a questo disegno in via di realizzazione;

impegna il Governo

a presentare con urgenza al Parlamento, per i necessari pareri, lo schema di decreto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (sul quale si è acquisito parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni), al fine di definire un progetto di riforma del Corpo forestale dello Stato coerente con la nuova articolazione delle competenze fra Stato e regioni; una riforma in grado di ricomporre l'esercizio delle stesse, da sempre svolto dal Corpo forestale dello Stato con professionalità e competenza, a livello territoriale regionale, garantendo alle istituzioni regionali la conseguente autonomia funzionale, di indirizzo e controllo e mantenendo fermo il ruolo del corpo per quanto attiene le competenze del ministero per le politiche agricole e forestali previste dalla legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e n. 112 del 1998;

a garantire questo processo di riforma nel quadro di una riconfermata unitarietà del Corpo per quanto attiene al

reclutamento, addestramento, formazione professionale e mobilitazione generale;

a garantire il rispetto dello stato giuridico ed economico e delle attribuzioni funzionali del Corpo in un quadro di collaborazione e coordinamento con altri poteri dello Stato (polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, protezione civile, competenze ispettive e di controllo ai fini della prevenzione dei reati comunitari, incendi boschivi ...);

a dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997 in riferimento a beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, con assoluta priorità al trasferimento di tutto il patrimonio della ex Asfd, senza elusione del complesso delle norme richiamate e comunque attraverso una rinnovata verifica con le regioni.

9/6249/44. Sedioli, Tattarini, Rossiello, Oliverio, Paolo Rubino, Abaterusso, Rava, Di Stasi, Caruano, Malagnino.

La Camera,

premesso che;

deve essere considerata una assoluta priorità quella di salvaguardare l'organizzazione unitaria e la capacità operativa del Corpo forestale dello Stato, che deve essere ritenuto un corpo specializzato in materia ambientale e forestale con funzioni di polizia giudiziaria e di concorso nelle attività di ordine pubblico e sicurezza pubblica;

in forza di quanto sopra, l'operazione legislativa di riordino del Corpo forestale dello Stato non può che nascere da un ampio confronto parlamentare, con il contributo di tutte le forze politiche rappresentante, per raggiungere il fine di designare un nuovo assetto del Corpo che corrisponda agli interessi del Paese e contribuisca alla definitiva valorizzazione di un patrimonio professionale ed umano assolutamente irrinunciabile;

ritenuto altresì che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 59 del 1997 esclude la possibilità di conferire alle regioni funzioni relative alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, mentre il codice di procedura penale individua il personale del Corpo forestale dello Stato tra gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, riconoscendone quindi tale specifica funzione;

impegna il Governo

a procedere allo stralcio della parte riguardante il Corpo forestale dello Stato dallo schema di decreto predisposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recedendo momentaneamente dalla decisione di trasferire la gran parte del Corpo forestale dello Stato, dei suoi mezzi e delle sue strutture alle regioni;

conseguentemente a riordinare il Corpo forestale dello Stato, predisponendo un disegno di legge che garantisca e privilegi il mantenimento della unitarietà del Corpo e la sua collocazione nel comparto sicurezza, in quanto corpo di polizia dello Stato, specializzato in materia ambientale e forestale.

9/6249/45. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Manzione, Fronzuti, Apolloni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato decreto le-

gislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché limitarsi a trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, trasferisce il settanta per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59 del 1997, esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inoltre esercita i poteri normativi ad esso attribuiti al di là dei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, prevedendo il trasferimento alle regioni delle riserve naturali dello Stato poste fuori dai parchi nazionali, mentre il decreto-legge n. 112 del 1998 prevede che la conservazione e la valorizzazione e quindi la gestione delle aree nazionali protette di importanza nazionale e internazionale sia di competenza dello Stato;

il ridimensionamento del Corpo forestale dello Stato che esercita le funzioni ambientali significherebbe aggravare una scelta nel momento in cui si perseguono i reati ambientali nei confronti della criminalità ambientale;

il Corpo forestale dello Stato, con una presenza capillare, svolge di fatto il servizio di presidio del territorio rurale e

montano e con il suo ridimensionamento verrebbe meno un'importante funzione che le Forze di Polizia non possono svolgere perché impegnate nelle aree urbane;

la parcellizzazione dei servizi crea diseconomie che impediscono di realizzare economie di scala;

il Corpo forestale dello Stato svolge azione di controllo sul territorio collaborando con le altre Forze di Polizia nei controlli di frontiera sull'immigrazione clandestina, nella difesa degli obiettivi sensibili, nella repressione delle frodi alimentari e non può essere ridotto, mentre altri paesi dell'Unione europea sono orientati ad un rafforzamento per un impiego specifico e specializzato;

verrebbe smantellato un corpo di polizia in un momento di grave emergenza per la sicurezza dei cittadini;

un eventuale scioglimento del Corpo forestale dello Stato costituirebbe un atto autolesionistico per il Paese e comporterebbe un danno enorme e irreparabile per l'ambiente;

la riforma del Corpo forestale dello Stato deve essere inquadrata nel mutato quadro di riferimento e nella evoluzione del rapporto tra agricoltura ed ambiente verso forme integrate di gestione del territorio, così come espressamente indicato nella mozione Teresio Delfino n. 1-00093, approvata dalla Camera il 19 dicembre 1998;

impegna il Governo

a sospendere ogni provvedimento attuativo del decreto legislativo n. 143 del 1997 relativamente al Corpo forestale dello Stato e a presentare al Parlamento un disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato mantenendo lo stesso come organo dell'Amministrazione centrale dello Stato, sia del Ministero per le politiche agricole e forestali sia del Ministero dell'ambiente, nel pieno rispetto dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 in coerenza con le

disposizioni in materia di ordine e di pubblica sicurezza.

9/6249/46. Tassone, Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Buttiglione, Marinacci, Errigo, Lamacchia, Acierno, Di Nardo, Peretti, Lucchese.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del riordino e della omogeneizzazione delle carriere direttive vengono istituiti i « ruoli speciali » anche nelle forze di polizia ad ordinamento civile;

per la Polizia di Stato e per il Corpo della polizia penitenziaria i ruoli speciali di carriera direttiva vengono istituiti riservandone l'accesso agli ispettori dei corrispondenti « ruoli ispettori » come avviene per Carabinieri e finanzieri;

per il Corpo forestale tale misura non risulta essere prevista;

la categoria penalizzata rappresenta il 90 per cento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato;

impegna il Governo

ad istituire anche per il Corpo forestale dello Stato un ruolo speciale degli ufficiali.

9/6249/47. Duilio, Molinari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

nell'attuazione della disposizione introdotta nell'ultimo comma dell'articolo 4 con l'emendamento 4. 94, a far salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all'incarico ricoperto.

9/6249/48. Ruggieri, Abbate, Romano Carratelli, Borrometi.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge
n. 6249;

rilevato che l'articolo aggiuntivo 6.05,
approvato dall'aula, in materia di delega al
Governo per l'emanazione di disposizioni
correttive dei decreti legislativi 12 maggio
1995, nn. 196, 197, 198, 199 prevede che il
provvedimento sia « senza oneri a carico
dello Stato »;

ritenuto che il contenuto dell'emen-
damento è riferito alla data del 31 dicem-
bre 2000,

impegna il Governo

affinché per gli eventuali maggiori oneri,
derivanti dal riordino dei non direttivi
siano previsti appositi stanziamenti nelle
prossime leggi di bilancio dello Stato.

9/6249/49. Armani, Ascierio.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Misure per contrastare la diffusione di giochi d'azzardo elettronici)

REPETTO, FRIGATO e SAONARA. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere — premesso che:

il gioco « d'azzardo » ha da sempre rappresentato un « male sociale » di rilevante entità; attualmente ha assunto una dimensione ancor più preoccupante grazie alla diffusione di videogiochi quali *slot-machine*, *video-poker*, *black-jack* e similari, presenti presso pubblici esercizi, circoli privati ed associazioni culturali;

la legge prevede che le eventuali vincite ottenute mediante l'utilizzo delle suddette macchine debbano necessariamente essere corrisposte mediante la consegna di buoni consumazione o buoni per l'acquisto di prodotti;

in violazione alla legge le vincite vengono, invece, abitualmente, corrisposte in denaro con conseguenze gravissime sia per l'entità delle somme giocate che per i riflessi socio-economici e della sicurezza, favorendo fenomeni come l'usura, la truffa, l'evasione fiscale e comportamenti delittuosi in genere;

ne deriva un giro di affari « sommerso », non facilmente identificabile, al quale partecipano i gestori dei locali e gli installatori delle macchine; questi ultimi, tra l'altro, hanno la possibilità di modificare le impostazioni di gioco senza regole e senza controllo, cosicché il giocatore non è tutelato da nessun tipo di garanzia sulle modalità di effettuazione;

recentemente si è verificato un fatto emblematico per la sua drammaticità: un uomo di 47 anni si è suicidato perché oppresso dagli usurai, per i debiti di gioco contratti « durante le interminabili sfide al *video-poker* », come cita un articolo de *Il Gazzettino* del 2 febbraio 2000;

alcuni consigli comunali, tra i quali si ritiene doveroso citare il comune di Pincara (provincia di Rovigo), hanno coraggiosamente emanato delle ordinanze dirette a vietare l'installazione di giochi elettromeccanici (o elettronici), quali *video-poker*, *slot-machine*, *black-jack* e similari, presso circoli privati, pubblici esercizi e associazioni culturali o in altri locali aperti al pubblico su tutto il territorio comunale; un simile provvedimento è stato motivato dalla disperazione dei sempre più numerosi familiari di giocatori che, in via riservata, hanno manifestato ai loro amministratori locali i pesanti problemi economici, unitamente ai precari equilibri affettivi, derivanti dalla dipendenza da questi video-giochi « d'azzardo »;

gli enti locali che hanno emanato le suddette ordinanze stanno subendo ricorsi al Tar al fine di ottenerne l'annullamento —:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di garantire un capillare controllo sul territorio della gestione e dell'installazione di queste macchine, in conformità alle vigenti disposizioni normative, e se non ritenga di promuovere iniziative legislative dirette a limitare e regolamentare con maggior efficacia il diffondersi di questo tipo di attività.

(3-05172)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 2 - Intese di programma tra il Governo e la regione Molise per favorire lo sviluppo imprenditoriale della regione)

ORLANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 16 febbraio il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato a Palazzo Chigi intese istituzionali di programma tra Governo e regioni con i Presidenti delle giunte regionali di Campania, Molise e Puglia;

tali intese aggiungono ingenti risorse nazionali a quelle delle regioni per finanziare, in un quadro di certezza giuridica, idee e progetti maturati nel territorio, in una più realistica programmazione nei settori strategici di ciascuna regione;

alla firma delle intese istituzionali di programma a Palazzo Chigi dovranno seguire le firme, presso i ministeri competenti, dei programmi di settore contenuti nell'intesa istituzionale, che per la regione Molise sono: beni culturali, trasporti e comunicazioni, ambiente, sanità, difesa del suolo (il primo programma potrà essere firmato col Ministro Melandri già nei prossimi giorni);

in un protocollo aggiuntivo all'intesa istituzionale, il Governo prende atto che gli aiuti di Stato consentiti dall'Europa alle imprese molisane saranno calcolati sull'80 per cento della popolazione (ai 164 mila abitanti della prima « mappa » ne sono stati aggiunti altri 98 mila, non avendo consentito il commissario europeo alla concorrenza, Monti, di arrivare alle 320 mila unità che costituiscono il totale della popolazione regionale); pertanto il Governo assume l'impegno, con detto protocollo aggiuntivo, di realizzare interventi compensativi in favore del Molise;

il Governo riconosce, infatti, che i finanziamenti europei (aiuti di Stato e fondi strutturali) lasciano scoperte esigenze vitali di una regione che è uscita

dall'Obbiettivo uno per parametri teorici, ma continua ad avere un'economia reale da Obbiettivo uno; perciò il Governo si impegna con interventi nelle infrastrutture viarie e ferroviarie che non sono condizionati dal giudizio europeo (superstrada Termoli-San Vittore e ferrovia Termoli-Campobasso-Cassino);

in favore della improrogabilità di queste due opere, da cui dipendono la sopravvivenza fisica del Molise e la rapidità dei collegamenti nazionali Adriatico-Tirreno, si sono espressi nei giorni scorsi il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Bordon, in un sopralluogo alla devastata strada fondovalle del Biferno, nonché i dirigenti dell'ente Ferrovie, anch'essi in visita alla regione Molise —:

quali iniziative il Presidente del Consiglio, firmatario dell'intesa e garante della medesima, pensi di adottare perché, dopo anni di defatiganti rapporti con lavori pubblici, Anas e Ferrovie, si arrivi ora rapidamente a firmare l'accordo di programma-quadro tra lavori pubblici e regioni per la Termoli-San Vittore, per le altre strade molisane, e per la difesa del suolo, nonché l'accordo di programma per la ferrovia Termoli-Campobasso con il Ministro dei trasporti e se possa anticipare notizie su quali e quanti interventi compensativi il Governo intenda compiere nel Molise — come dal citato protocollo aggiuntivo all'intesa — allo scopo di favorire interventi imprenditoriali oltre i limiti degli aiuti di Stato e sul tempo ancora occorrente per dare il via alla seconda *tranche* del contratto d'area del Molise centrale. (3-05173)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 3 - Misure per tutelare la sicurezza degli utenti dei trasporti pubblici)

FRONZUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la rapina avvenuta sul treno Napoli-Reggio Calabria nella notte dell'11 febbraio 2000 segna un altro capitolo per la sicu-

rezza e l'incolumità di coloro che utilizzano i mezzi di trasporto nel nostro Paese;

ciò che è accaduto impone, da subito, l'adozione di misure di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini unitamente al personale viaggiante dei treni, che non solo rimane indifeso nel fronteggiare questo tipo di criminalità emergente, ma, quello che è peggio, diventa esso stesso vittima e bersaglio di atti di violenza inaudita;

la stampa nazionale e locale nel dare pubblicità all'evento non ha trascurato di fare una relazione dettagliata dell'episodio e, quello che maggiormente colpisce nel leggere i resoconti, è la frequenza e la storicità degli stessi —:

quale misure intenda adottare il Governo per prevenire tali fenomeni di criminalità emergente, tutelare i cittadini e il personale viaggiante esposto quotidianamente a tali atti di violenza prima che sia troppo tardi, per far sì che gli utenti si sentano tutelati e difesi in uno stato democratico quale è il nostro. (3-05174)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 4 - Politiche di sviluppo del settore creditizio nel Mezzogiorno)

FAGGIANO, CHERCHI, DI FONZO, GAETANI, STANISCI e ATTILI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i dati forniti dalla Banca d'Italia sul costo del denaro evidenziano che in alcuni casi gli interessi bancari sui prestiti nelle regioni meridionali sono quasi doppi rispetto a quelle settentrionali;

come media generale il costo del denaro (per chi abita nelle regioni meridionali) risulta superiore di oltre 2,5 punti percentuali rispetto al costo cui devono far fronte i cittadini del nord-ovest;

tale insostenibile situazione è di fatto certificata dalla Banca d'Italia che nel-

«Quadro di sintesi del bollettino statistico» fornisce una mappa dettagliata del costo del denaro riferita a settembre 1999;

la regione con i tassi più alti in assoluto risulta essere la Calabria (con tassi medi pari all'8,3 per cento) seguita da Molise (8,18 per cento), Basilicata (7,57 per cento), Sardegna, Campania, Puglia (7,01 per cento) mentre la Lombardia con il tasso medio del 4,34 per cento presenta il livello più contenuto dei tassi di interesse seguita da Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria;

l'enorme divario del costo del denaro, che si evidenzia nelle cifre indicate, fa gravare un peso insostenibile sulla capacità e sulla voglia di intraprendere che caratterizzano negli ultimi anni le regioni meridionali e rischia di rendere incolmabile il divario di sviluppo ad oggi esistente tra le due aree del paese;

le sofferenze creditizie sono le giustificazioni addotte dalle banche per questo insostenibile divario, sicuramente determinato da irresponsabili politiche creditizie spesso attuate nel passato, ma che, in ogni caso, ostacolano oggi lo sviluppo del meridione;

il persistere di tale situazione, fortemente penalizzante per i cittadini e per l'imprenditoria meridionale, rischia di vanificare lo straordinario impegno che i Governi di centrosinistra hanno profuso in questi anni per il risanamento finanziario del paese, per lo sviluppo del Mezzogiorno, per il sostegno della piccola e media impresa, per la lotta alla disoccupazione —:

quali iniziative si intendano assumere affinché questa anomala e penalizzante situazione possa essere avviata nella direzione di un progressivo equilibrio, anche perché quella creditizia costituisce una

componente rilevante della politica di sviluppo dell'economia meridionale.

(3-05175)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 5 – Interventi infrastrutturali per il valico del Brennero)

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e DETOMAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 193, dispone che il Governo è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero spa;

l'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che la società Autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare una quota dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie;

l'utilizzo dell'accantonamento avviene in base ad un piano di investimento da presentare entro il 30 giugno 1998 da parte della società Autostrada del Brennero per essere approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti entro il 31 dicembre 1998, sentite le competenti commissioni parlamentari e previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano;

il piano finanziario, il piano d'investimento e la proposta di aggiornamento della convenzione sono stati presentati il 23 giugno 1998 —:

se il Governo ritenga di poter concludere, come promesso, l'esame e la valutazione della documentazione presentata dalla società Autostrada del Brennero spa entro due mesi, considerando che il termine fissato dalla legge è scaduto il 31 dicembre 1998, e se il Governo, per la realizzazione del piano del Brennero, scontata la proroga della concessione autostradale per il periodo massimo ammis-

sibile, sia intenzionato a consentire all'Autostrada del Brennero spa la destinazione di propri fondi per la realizzazione di un lotto significativo (galleria ferroviaria di base del Brennero) del corridoio Berlino-Verona voluto dall'Unione europea.

(3-05176)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 6 – Misure per prevenire le forme di commercio abusivo)

FROSIO RONCALLI e STUCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il commercio abusivo, effettuato prevalentemente da immigrati extracomunitari, sta assumendo dimensioni sempre più consistenti e forme sempre più allarmanti;

la merce posta in vendita dai suddetti è spesso riproduzione illegale di prodotti di marchi registrati;

i soggetti preposti a vigilare ed a impedire queste forme di abusivismo la maggior parte delle volte preferiscono non intervenire;

alcuni giorni fa, in compagnia di altri colleghi parlamentari, si è verificato di persona, avendo posizionato abusivamente merce da vendere su un marciapiede di una via del centro di Bergamo, accanto a venditori abusivi extracomunitari che stazionano regolarmente in quella zona, il disinteresse delle forze dell'ordine a far rispettare la legalità;

il commercio di merce con marchi contraffatti provoca un rilevante danno economico alle aziende produttrici —:

quali disposizioni siano state impartite ai responsabili delle forze dell'ordine in merito alla repressione del fenomeno sopra descritto e se, valutata l'inefficacia dell'azione attuale, non ritenga opportuno impartire nuove e più incisive disposizioni.

(3-05177)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 7 - Nomina di un commissario prefettizio per fronteggiare l'emergenza del settore della depurazione delle acque reflue a Milano)

MAIOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con propria ordinanza concernente interventi immediati necessari a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano, determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue, il Ministro ha disposto la nomina a commissario delegato *ad hoc* del Prefetto di Milano invece che del sindaco di Milano, contravvenendo a precedenti intese con lo stesso sindaco di Milano;

tale comportamento, oltre alla rilevanza concreta della vicenda, appare emblematico di uno stato dei rapporti tra i poteri dello Stato e le autonomie locali non improntato al rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà che devono garantire il rispetto degli ambiti di competenza propri degli enti locali da parte dello Stato —:

le ragioni per le quali sia stata assunta tale decisione. (3-05178)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 8 - Interventi a favore del Corpo della polizia penitenziaria)

BENEDETTI VALENTINI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si susseguono manifestazioni di protesta degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria volte ad ottenere finalmente non promesse, ma concreti provvedimenti sul potenziamento degli organici, su più razionali e sopportabili condizioni di lavoro, su un serio riassetto giuridico ed economico del personale, anche con riferimento ai nuovi compiti che al Corpo vengono affidati —:

quali siano in concreto i provvedimenti che il Governo ha adottato e quali si

impegni ad adottare senza ulteriori ritardi, anche in base ad un serrato confronto con i rappresentanti di tutte le organizzazioni di categoria, perché siano accolte tutte le più ragionevoli e oggettive istanze degli operatori penitenziari e sia rasserenato, nell'interesse generale della collettività, uno degli scenari più drammatici del malessere istituzionale e sociale del nostro Paese. (3-05179)

(22 febbraio 2000)

(Sezione 9 - Assunzione di personale di vigilanza nel Ministero del lavoro e nell'INPS)

STRAMBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della discussione parlamentare sulla legge finanziaria del 2000, il Governo si è espressamente impegnato, accogliendo — nell'aula del Senato — un ordine del giorno presentato dal Partito dei comunisti italiani, in cui si chiedeva l'assunzione di 1.000 ispettori di vigilanza del ministero del lavoro e di 1.500 ispettori di vigilanza dell'Inps;

l'introduzione di alcune norme antievasive e di altre specifiche misure antievasione è stato un caposaldo dell'azione finora intrapresa dal Governo di centrosinistra in controtendenza rispetto al passato e, in più occasioni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri si sono decisamente schierati nella lotta contro l'evasione contributiva e il lavoro nero, le cui dimensioni sono da tutti riconosciute nell'ordine del 20-30 per cento del lavoro regolare;

su di un organico di ispettori di vigilanza di 2.536 unità, l'Inps attualmente dispone di una forza di circa 2.000 unità, che consente di effettuare verifiche su circa 90.000 aziende ogni anno, a monte di 1.300.000 aziende iscritte, riuscendo a compiere — quindi — verifiche, su ciascun contribuente, ogni 14 o 15 anni;

è evidente l'esigenza di intervenire — non solo perché da queste carenze del corpo ispettivo deriva ovviamente un aumento della propensione all'evasione contributiva (oggi calcolata in circa 45.000 miliardi l'anno) — ma anche perché in passato il rafforzamento del corpo ispettivo ha consentito all'Inps di recuperare ingenti somme evase a beneficio delle proprie entrate;

è altrettanto necessario garantire la possibilità dell'assunzione di un adeguato numero di ispettori del lavoro, che nell'ordine del giorno di cui sopra era dell'ordine di 1.000 unità, quale indispensabile premessa per una intensificazione degli sforzi sul versante della sicurezza sui luoghi di lavoro e della lotta all'evasione contributiva, la cui soluzione costituirebbe la premessa indispensabile per realizzare i ne-

cessari equilibri finanziari dell'Inps e, quindi, scongiurare ipotesi di revisione dell'attuale sistema pensionistico;

l'iniziativa non avrebbe costi economici gravosi ed aggiuntivi per le casse dello Stato, in quanto si tratterebbe di un'iniziativa destinata in un breve arco di tempo ad autofinanziarsi, dal momento che le nuove risorse umane garantirebbero certamente, come l'esperienza pregressa dimostra, un consistente aumento delle entrate contributive in rapporto all'emersione di aree di evasione ed elusione —:

se non ritenga opportuno e urgente adoperarsi al fine di rispettare gli impegni assunti individuando gli strumenti normativi necessari allo scopo. (3-05180)

(22 febbraio 2000)